

comma 1, i soggetti che possono avere accesso ai registri e i dati che possono conoscere e le misure per la custodia e la sicurezza dei dati.

4. Le previsioni del regolamento di cui al comma 3 devono in ogni caso informarsi al principio di necessità di cui all'articolo 3 del d.lgs. 196/2003.

TITOLO VIII

INTERVENTO E TRASPORTO SANITARIO

Art. 58

(Gestione del trasporto sanitario)

1. Il trasporto sanitario costituisce attività di interesse generale improntata al rispetto dei principi di universalità, solidarietà, economicità ed appropriatezza.

2. Il trasporto sanitario a carico del servizio sanitario regionale è assicurato dalle Aziende sanitarie regionali, avvalendosi di personale e mezzi propri e, ove ciò non sia possibile, secondo le modalità indicate ai commi 4 e 5. Il servizio di trasporto sanitario regionale può essere effettuato anche tramite mezzi di elisoccorso.

3. Ai fini dell'applicazione dei commi 4 e 5, per trasporto sanitario e prevalentemente sanitario si intende:

a) i servizi di trasporto sanitario di emergenza urgenza gestiti dalla centrale operativa;

b) i servizi di trasporto e intervento previsti nei livelli essenziali di assistenza in itinere di personale sanitario o di altro personale adeguatamente formato ed in possesso di un attestato di idoneità rilasciato sulla base della frequenza di uno specifico corso di addestramento, con esame finale. La disciplina e l'organizzazione dei percorsi formativi obbligatori vengono definite in apposito atto di Giunta.

4. Il trasporto sanitario e prevalentemente sanitario è affidato a soggetti autorizzati ed accreditati secondo la disciplina prevista nel regolamento di cui al comma 6, con il seguente ordine di priorità:

a) con convenzioni stipulate con le associazioni di volontariato, con la Croce Rossa Italiana, con le istituzioni e gli organismi a scopo non lucrativo di cui all'articolo 1, comma 18 del d.lgs. 502/1992, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza e non sovraccopertura delle spese effettivamente sostenute al fine di garantire l'espletamento del servizio di interesse generale. Le convenzioni sono rese pubbliche in conformità a quanto previsto dalla normativa statale ed europea in materia di contratti pubblici. I soggetti con i quali si stipulano le convenzioni devono essere in regola con le norme sulla contrattazione collettiva nazionale;

b) con contratti a titolo oneroso stipulati nel rispetto della normativa statale ed europea in materia di contratti pubblici di servizi.

5. Il trasporto non prevalentemente sanitario è affidato ai soggetti autorizzati e accreditati secondo la disciplina prevista nel regolamento di cui al comma 6, sulla base di procedure concorsuali in conformità alla normativa statale ed europea in materia di contratti pubblici di servizi.

6. La Giunta regionale fissa con regolamento i requisiti e gli adempimenti necessari per ottenere l'autorizzazione e l'accreditamento all'esercizio del trasporto di cui ai commi 4 e 5, nel rispetto dei principi di

diritto europeo in materia di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei servizi. Con norme regolamentari, sono altresì definiti i criteri per l'espletamento delle procedure di cui al comma 4, nel rispetto della normativa statale ed europea e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e di rotazione.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E DI ABROGAZIONE

Art. 59

(Soppressione Agenzia Umbria Sanità)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia Umbria Sanità istituita con legge regionale 23 febbraio 2005, n. 17 (Istituzione della Agenzia per la integrazione della gestione delle Aziende sanitarie, denominata Agenzia Umbria Sanità) è soppressa.

2. Gli organi dell'Agenzia Umbria Sanità in carica al 31 dicembre 2012 continuano ad esercitare le proprie funzioni fino all'adozione del bilancio di esercizio anno 2012 e comunque non oltre il 30 aprile 2013. Dall'adozione del bilancio il Direttore e il Comitato di direzione decadono.

3. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, con proprio decreto, nomina il Commissario liquidatore dell'Agenzia Umbria Sanità e ne definisce compiti, poteri, durata e compenso. Nel decreto di nomina sono altresì indicate le condizioni in ragione delle quali la Giunta regionale può revocare l'incarico.

4. Il Commissario liquidatore esercita le proprie funzioni dal giorno successivo alla decadenza degli organi di cui al comma 2.

5. Il Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia Umbria Sanità continua ad esercitare le proprie funzioni sino alla chiusura della liquidazione di cui al comma 7.

6. I procedimenti amministrativi in carico all'Agenzia Umbria Sanità, non conclusi alla data del 1° gennaio 2013, sono portati a compimento del singolo responsabile del procedimento e l'Azienda sanitaria regionale di appartenenza subentra all'Agenzia Umbria Sanità nei rapporti giuridici connessi al procedimento.

7. Il Commissario liquidatore compie tutti gli atti necessari alla liquidazione. Alla chiusura della liquidazione, il Commissario liquidatore presenta alla Giunta regionale il bilancio della gestione unitamente ad una propria relazione.

8. Le risultanze delle operazioni di liquidazione sono approvate dalla Giunta regionale. La Giunta regionale, con l'atto di approvazione del piano di liquidazione dispone anche in ordine alla successione nei rapporti attivi e passivi ed al patrimonio residuo, alle liti attive e passive pendenti, al prosieguo delle attività di liquidazione.

Art. 60

(Norme finali e transitorie)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le aziende Unità sanitarie locali istituite ai sensi dell'articolo 6 subentrano in tutti i rapporti giuridici